



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Assicurazione e risarcimento danno per furto

Autore: Redazione | 13/01/2018



Avrei bisogno di una consulenza in merito ad un furto. Sono proprietaria di una villetta unifamiliare. Il giorno 5-7 c.a. ho subito un furto con scasso. Premetto che sono assicurata sia per incendio sia per furto. L'assicurazione è di 10.000 euro per furto primo rischio assoluto. L'assicurazione interpellata in merito mi ha chiesto fotografie o fatture relative acquisto di quanto rubato. Mi hanno rubato soprattutto oggetti avuti in eredità o regalati. Quando ho stipulato detta assicurazione non mi è stata specificata questa clausola, cioè di recuperare documenti

che comprovassero l'esistenza di detti oggetti (anche se nel corso degli anni avrei potuto venderli) nè si evince nella polizza e relativo fascicolo informativo, non c'è nulla di scritto. Ora sto aspettando l'esito di questa denuncia da parte dell'assicurazione, ma vorrei sapere come muovermi in merito di un loro rifiuto al rimborso e cosa comporta l'assicurazione "Primo rischio assoluto".

Nel rispondere al quesito occorre innanzitutto dire che in generale le clausole che prevedono "coperture a primo rischio" prevedono l'obbligo dell'assicuratore di corrispondere un' indennità fino alla concorrenza di una somma predeterminata (cosiddetto massimale che nel caso di specie è pari a 10.000,00 euro) anche se il valore effettivo delle cose dovesse superare tale importo, sia nel caso in cui il valore della cosa assicurata sia stato dichiarato (clausola a primo rischio relativo), sia che manchi nella polizza una qualsiasi indicazione del valore della cosa (clausola a primo rischio assoluto).

Ciò vuol dire che la compagnia assicuratrice si è impegnata nel caso specifico a risarcire (nel caso di furto come emerge sulla base dei dati indicati dal lettore) fino ad un massimo pari a 10.000,00 euro a prescindere dal valore della cosa assicurata.

L'impegno e l'obbligo della compagnia è quindi quello di corrispondere al lettore fino ad un massimo di 10.000,00 euro (indipendentemente dal valore dei beni assicurati e oggetto di furto) e non è invece di corrispondergli in ogni caso e comunque 10.000,00 euro.

Sarà quindi comunque necessario procedere, secondo le regole contenute nella **polizza**, a valutare il danno subito per stabilire quale debba essere l'importo che la compagnia dovrà versare al lettore.

Di solito le polizze del tipo di quella sottoscritta dal lettore prevedono clausole in cui si stabiliscono i criteri e le modalità con cui procedere alla valutazione del **danno**: nella gran parte dei casi le polizze prevedono che l'entità del danno sia concordato tra le parti (cioè l'assicuratore e l'assicurato) senza però specificare come si debba in concreto arrivare all'accordo sulla valutazione del danno (le parti, cioè, in assenza di regole descritte in polizza sono libere di stabilire i modi con i quali valutare il danno stesso e concordarne l'ammontare).

Nel caso specifico, ad esempio, la denuncia di furto che da quanto si può immaginare il lettore avrà presentato alle autorità può essere un punto di partenza per procedere a questa valutazione concordata.

È assai diffusa nelle polizze a primo rischio assoluto anche la clausola per cui, su richiesta di una delle due parti, la valutazione del danno sia affidata a periti nominati dalle parti stesse (a questa possibilità si ricorre di solito se le parti risultino in disaccordo sulla valutazione del danno): talora, se anche i periti nominati dall'assicuratore e dall'assicurato dovessero essere in disaccordo, le polizze prevedono che essi ne nominino un terzo in modo che poi le decisioni sui punti contrastanti della perizia possono essere prese a maggioranza.

Le polizze, poi, prevedono generalmente in modo specifico anche quale siano i compiti dei periti, i loro poteri e a chi spettino le spese per il lavoro da essi svolto.

Si invita, pertanto, il lettore a verificare il contenuto della sua polizza, in particolare le clausole che stabiliscono come procedere alla valutazione del danno e quelle che eventualmente prevedano la possibilità di nomina dei periti per effettuare la valutazione del danno (oltre ad eventuali clausole su franchigie e scoperti).

In ogni caso, è opportuno che il lettore raccolga ogni documento utile relativamente agli oggetti che gli sono stati sottratti (oltre alla denuncia di furto di cui immagino la compagnia già disponga) e li fornisca all'assicuratore (facendosi rilasciare ricevuta dell'avvenuta consegna); successivamente, in base alla risposta che l'assicuratore gli fornirà e facendo riferimento alle clausole della polizza, potrà così verificare la possibilità e l'utilità (ed anche il costo) di affidare la valutazione del danno a periti.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Angelo Forte***